



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 15/09/2020

FATTO

Il ricorrente, in relazione a un contratto di cessione del quinto, stipulato in data 22/3/2016 ed estinto anticipatamente il 27.02.2019, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica ai ricorsi, si rivolge all'Arbitro al fine di ottenere (anche richiamando la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea relativa al caso cd. "Lexitor") il rimborso della quota degli oneri e commissioni non ancora maturata al momento dell'estinzione anticipata. Tale importo è quantificato in €2.212,27.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente eccependo l'inapplicabilità al presente ricorso della sentenza c.d. "Lexitor" poiché si ritiene che essa non abbia istituito, per gli intermediari, alcun obbligo generale alla restituzione di quelle voci di costo collegate alla durata effettiva del rapporto, atteso che il principio di diritto non risulta applicabile nell'ordinamento italiano.

Omettendo di riportare in questa sede i numerosi rilievi avanzati, il ricorrente cita la circostanza che la più recente giurisprudenza si è espressa nel senso di negare il diritto alla restituzione di siffatti costi, pur alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea, facendo sostanzialmente propri i principi e le argomentazioni sopra enucleati (pronuncia n. 10489 del 22/11/2019 del Tribunale di Napoli e la sentenza n. 2573 del 22/11/2019 del Tribunale di Monza).

In ordine al merito del ricorso osserva:

- in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento, il ricorrente ha ottenuto il rimborso delle commissioni di intermediazione per € 597,00;
- in riscontro al reclamo, al fine di definire bonariamente la vertenza, l'intermediario si dichiarava disponibile a corrispondere al ricorrente quanto allo stesso dovuto a titolo di



rimborso delle commissioni di intermediazione e delle commissioni bancarie, ovvero la somma di € 1.247,42 euro, maggiorata delle spese di presentazione del ricorso per € 20,00, per la complessiva somma di € 1.267,42;
- il ricorrente rifiutava tale proposta, promuovendo ricorso.

DIRITTO

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Inoltre, il Collegio segnala l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali i quali hanno fatto propria l'interpretazione della Corte con la sentenza, stabilendo che in caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti per l'erogazione dello stesso senza alcuna distinzione tra costi up front e recurring (da ultimo, Tribunale di Napoli, sentenza n. 1340 del 02.02.2020).

Il ricorrente richiede la retrocessione della quota non maturata di oneri e commissioni per ognuno dei quali, considerata la formulazione contrattuale, si riporta il consolidato orientamento dei Collegi:

- *Commissione istruttoria* che va considerata *up front*, anche perché di ammontare inferiore a €1.000.
- *Commissione finanziatore recurring*
- *Commissione mandataria recurring*
- *Commissione per l'intermediario del credito up front* da ritenersi per il riferimento, nel modulo SECCL, all'attività fuori sede poiché il finanziamento è stato collocato tramite un agente in attività finanziaria appartenente alla rete distributiva dell'intermediario.

Pertanto, al ricorrente spetta il ristoro dei seguenti importi

- *Commissione istruttoria* €165,27 calcolati in proporzione agli interessi.
- *Commissione finanziatore* €49,75 calcolati in proporzione lineare
- *Commissione mandataria* €1.197,67 in proporzione agli interessi e al netto del rimborso parziale
- *commissione per l'intermediario del credito* €368,36 calcolati in proporzione agli interessi

per complessivi €1.781,05,

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.781,05.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.781,05.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO